



TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI

Piazza Amedeo IX, 2 - 13100 Vercelli .

Tel. 0161/282287– PEO: prot.tribunale.vercelli@giustizia.it; PEC: prot.tribunale.vercelli@giustiziacert.it

Prot. n. 615 /2020/U

Vercelli, 25 marzo 2020

Oggetto: D.L. 18/2020 emergenza covid-19; linee guida settore civile - Chiarimenti e modalità operative: pignoramenti, sfratti e precetti;

Il Presidente

osserva:

l'art. 83, comma 2, D.L. 18/2020 ha sospeso dal 9 marzo al 15 aprile 2020 *"il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali"*;

il successivo periodo di questa norma chiarisce – per quanto qui rileva – che: *"Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti ... per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi..."*.

Convalide di Sfratti

- richiesta notificazione: non dovrà darsi corso;
- già notificati e da iscrivere: non si iscrivono; andranno rinotificati dopo il periodo di sospensione.
- udienza già fissata nel periodo di sospensione: andranno rinotificati dopo il periodo di sospensione.
- esecuzione del rilascio: non dovrà darsi corso.

Pignoramenti presso terzi

- richiesta notificazione: non dovrà darsi corso;
- già notificati e da iscrivere: non si iscrivono, andranno rinotificati dopo il periodo di sospensione.

-udienza già fissata nel periodo di sospensione: andranno rinotificati dopo il periodo di sospensione.

Richiesta di notificazione di precetto

La notifica dell'atto di precetto – che non costituisce atto del procedimento esecutivo – non rientra nel perimetro della sospensione prevista dall'art. 83 D.L. 18/2020.

Va comunque considerato che:

- l'attuale situazione di emergenza epidemiologica nazionale può rendere estremamente difficoltoso l'adempimento dell'obbligo risultante dal titolo;
- a conferma di ciò, l'art. 68 del medesimo D.L. sospende i termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti di riscossione;
- l'inutile decorso, durante il presente periodo di emergenza sanitaria, del termine per adempiere assegnato nel precetto comporterebbe la conseguenza che, una volta decorso tale termine, il creditore potrebbe procedere alla notifica dell'atto di pignoramento; con la conseguenza che – non potendosi procedere a notifiche nell'attuale periodo di sospensione dei termini processuali, per le ragioni chiarite al punto che precede – l'UNEP sarebbe gravato da una mole di richieste di notifica di pignoramenti immediatamente dopo la cessazione della fase di emergenza; e ciò senza che il debitore abbia avuto uno spazio temporale effettivo per dar corso all'intimazione di pagamento contenuta nel precetto.

Queste considerazioni inducono a raccomandare agli avvocati di astenersi dal procedere, nel periodo di sospensione previsto dall'art. 83, comma 2°, alla notifica di atti di precetto.

Si comunichi a tutti i Magistrati , togati ed onorari, ed al personale del Tribunale di Vercelli, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli e del Distretto e , per conoscenza, al Presidente della Corte d'Appello.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Michela Tamagnone

